



1

1941

lu

**TRIBUNALE DI LAGONEGRO**  
(Prov. di Potenza)

Tel. 097323947  
Fax 097323920  
c.a.p. 85042

c.f. 83000770764

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI  
SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL  
DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

Tra  
il Tribunale di Lagonegro  
e


COMUNE DI LAGONEGRO

**PreMESSO**

che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace potrà applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;



1

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Dott. MATTEO C. TARZIA Presidente f.f. del Tribunale di Lagonegro, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. AVV. DOMENICO MITIERI, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 02 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita a favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: manutenzione del patrimonio immobiliare, aree di verde pubblico, aree di giochi, impianti sportivi, lavori in economia, ecc.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2. del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Revisibile ufficio tecnico comunale.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria, ed è a carico dell'ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.


Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8



I  
F  
a  
r  
t



La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2002. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali - .

Art.9

Il presente atto viene sottoscritto disgiuntamente dalle parti; in particolare il legale rapp.te del Tribunale lo sottoscrive innanzi al Dirigente del Tribunale, p.u. a ciò abilitato, mentre il legale rapp.te dell'Ente lo sottoscriverà innanzi ad un proprio p.u. a tanto abilitato, restituendo al Tribunale un esemplare .

*W. Ferraro*

7 NOV. 2011

IL PRESIDENTE : DEL TRIBUNALE  
- Dr. ANTONIO G. FERRARO

V° per autentica della sottoscrizione del Dr. N.C. FERRARO, apposta in data odierna in mia presenza. Magistrato della cui identità sono certo per averne conoscenza personale.  
Lagonegro, li ...

IL DIRIGENTE  
Dr. Giuseppe Ferraro



IL SINDACO  
Am. Domenico Mordenti

*Domenico Mordenti*

**SENZA SENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'  
IN SENSO DEGLI ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO  
MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

Tra

Il Tribunale di Lagonegro -PZ e

Comune di Senise -PZ



**Premesso**

che a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace potrà applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 224 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada), così come modificato dalla legge n. 102 del 21 febbraio 2006, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del Codice della Strada, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità di cui all' art. 54 del D. Lgs. 274/00, secondo le modalità ivi previste;

che l'art. 186 comma 9 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29/07/2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/00, secondo le modalità ivi previste;

che l'art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna, per i reati di cui al comma 6, il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art 1 comma 1-bis, lettera a, del decreto legge 26 aprile 1993 n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993 n. 205;

che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Considerato che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

In esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 45 del 30.4.2012.

tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Dr. Marco Claudio Zucchi, Presidente del Tribunale di Lagonero giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante Sindaco pro-tempore, Dott. Giuseppe Castronuovo, si conviene e si stipula quanto segue;

#### Art. 1

L'ente consente che n. 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita a favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni.

#### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni attinenti ai lavori di pubblica utilità. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria, ed è a carico dell'ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6


I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite della presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipula. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.



Il Sindaco  
(Dott. Giuseppe Castronuovo)

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Giuseppe Castronuovo', written over the printed name of the Mayor.

3



**Tribunale di Lagonegro**  
Provincia di Potenza



**COMUNE DI TRECCHINA**  
Provincia di Potenza



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA  
UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS. 25 AGOSTO 2000, N. 274, E  
2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

Tra  
il Tribunale di Lagonegro

1909

e  
il Comune di Trecchina

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 25 agosto 2000. n. 274, il giudice di pace potrà applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso Lo Stato, le Province, i Comuni e presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del **dott. Matteo C. ZARRELLA** Presidente f.f. del Tribunale di Lagonegro, giusta la delega di cui in premessa e il Comune di Trecchina, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, **sig. Ludovico IANNOTTI**, autorizzato giusta Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 17/11/2011, si conviene e si stipula quanto segue:

3

**Art. 1**

L'Ente consente che n. 4 (quattro) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai Sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita a favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- ⇒ prestazioni di lavoro nella manutenzione di beni del demanio e del patrimonio pubblico (lettera "d" dell'art. 1 del D.M. 26.marzo 2001)
- ⇒ altre prestazioni pertinenti alla specifica professionalità del condannato (lettera "e" dell'art. 1 del D.M. 26.marzo 2001)

**Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2. del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

**Art. 3 .**

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: geom. Paolo CRESCI, Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

**Art. 4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente s'impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

**Art. 5**

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria, ed e a carico dell'ente. l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

**Art. 6**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

9

**Art. 7**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite della presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

**Art. 8**



La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2012.


Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali.

**Art. 9**

Il presente atto viene sottoscritto disgiuntamente dalle parti, in particolare il legale rapp.te del Tribunale la sottoscrive innanzi al Dirigente del Tribunale, p.u. a ciò Abilitato, mentre il legale rapp.te dell'Ente lo sottoscriverà innanzi ad un proprio p.u. a tanto abilitato, restituendo al Tribunale un esemplare .

—oooOooo—

<p><b>Il Presidente del Tribunale di Lagonero</b></p>  <p><i>(dott. Marco C. ZARRELLA)</i></p>	<p>V° per l'autentica della sottoscrizione del Dr. M.C. ZARRELLA, apposta in data odierna in mia presenza, Magistrato della cui identità personale sono certo per averne conoscenza personale.</p> <p>Lagonero li, <u>30/11/2011</u></p> <p><b>IL DIRIGENTE</b> Dr. Giuseppe Ferrara</p> 
---	--

<p><b>Il Sindaco del Comune di Trecchina</b></p>  <p><i>(rag. Ludovico IANNOTTI)</i></p>	<p>V° per l'autentica della sottoscrizione del sindaco di Trecchina, rag. Ludovico IANNOTTI, apposta in data odierna in mia presenza, della cui identità personale sono certo per averne conoscenza personale.</p> <p>Trecchina li, <u>24/11/2011</u></p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b> Dr. Donato C. Boccia</p> 
---	---

*Dr. F. reg. nat. p. u.*

(4)

# COMUNE TERRANOVA DI POLLINO

( Provincia di Potenza )

**SETTORE "AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI - ECONOMICO- FINANZIARIO E MANUTENTIVO "**  
Via Dante, 36 - tel. 0973/93009 fax. 0973/93247 e-mail : [comuneterranova@rete.basilicata.it](mailto:comuneterranova@rete.basilicata.it)  
P.I. 0513860767 C.F. 82000430767

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274, E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Tra  
Il Tribunale di Lagonegro -PZ-  
e Comune di Terranova di Pollino -PZ-

### Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace potrà applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato:

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità:

che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione:

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo:

tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Dott. NATTO CLAUDIO ZARROLLA, Presidente del Tribunale di Lagonegro giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, geom. Vincenzo Golia, si conviene e si stipula quanto segue:

### Art. 1

L'ente consente che n. 3 ( tre ) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita a favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni :

### Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

### Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni attinenti ai lavori di pubblica utilità.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

### Art.5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria, ed è a carico dell'ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.


### Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite della presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

### Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2012. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Il Sindaco  
(Vincenzo Gotta)



5

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

(Provincia di Potenza)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL D. M. GIUSTIZIA 26 MARZO 2001

TRA

II TRIBUNALE DI LAGONEGRO

E

IL COMUNE DI SANT'ARCANGELO (PZ)

Premesso che

- a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, c. 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

Tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto, nella persona del dott. Matteo Claudio ZARRELLA, Presidente f.f. del Tribunale di Lagonegro, giusta la delega di cui in premessa, e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante p.t., sig. Domenico ESPOSITO, sindaco in carica del Comune di Sant'Arcangelo (Pz)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che numero 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- prestazioni aventi finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di custodia di musei, gallerie o pinacoteche, di prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali, di prestazioni di lavoro nella manutenzione di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, attività a favore della collettività nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale;

5

**Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

**Art. 3**

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Geom. Domenico CLAPS, responsabile dell'Area Tecnica-manutentiva, geom. Francesco DI LORENZO, dipendente della predetta Area e Cap. Emilio PANARIELLO, Responsabile dell'Area di vigilanza, commercio e polizia amministrativa, ciascuno per quanto di competenza.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

**Art. 4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

**Art. 5**

E fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

**Art. 6**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

**Art. 7**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale, da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

**Art. 8**


La presente convenzione avrà la durata di anni TRE a decorrere dalla stipula della presente. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

**Art. 9**

15

Il presente atto viene sottoscritto disgiuntamente dalle parti; in particolare il legale rappresentante del Tribunale lo sottoscrive dinanzi al Dirigente del Tribunale, p.u. a ciò abilitato, mentre il legale rappresentante dell'Ente lo sottoscriverà innanzi ad un proprio p.u. a tanto abilitato, restituendo al Tribunale un esemplare.

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro Dott. Matteo Claudio Zarrella




V° per autentica della sottoscrizione del Dott. Matteo Claudio Zarrella, apposta in data odierna in mia presenza, Magistrato della cui identità sono certo per averne conoscenza personale.


Lagonegro, li \_\_\_\_\_

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Ferraro



Il Sindaco di Sant'Arcangelo (Pz) Domenico Esposito



V° per autentica della sottoscrizione di Domenico Esposito, Sindaco p.t. del Comune di Sant'Arcangelo (Pz), apposta in data odierna in mia presenza, della cui identità sono certo per averne conoscenza personale.


Sant'Arcangelo, li 21 FEB. 2012

Il Segretario Comunale

Dott. Andrea La Rocca



# Segretario Comunale  
La Rocca Di Andrea



5

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Dott. MATTEO C. CARRELLA Presidente f.f. del Tribunale di Lagonegro, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. CUPPARO FRANCESCO, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita a favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE - ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA' -

ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' NEL SETTORE SOCIALE -

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: RESP SETTORE AMMINISTRATIVO: S. G. MARTINO ANTONIO

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

5

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria, ed è a carico dell'ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

5

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2012. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali - .

Art.9

Il presente atto viene sottoscritto disgiuntamente dalle parti; in particolare il legale rapp.te del Tribunale lo sottoscrive innanzi al Dirigente del Tribunale, p.u. a ciò abilitato, mentre il legale rapp.te dell'Ente lo sottoscriverà innanzi ad un proprio p.u. a tanto abilitato, restituendo al Tribunale un esemplare .

Lagonegro 6.12.2011

IL PRESIDENTE : DEL TRIBUNALE  
- Dr. N. C. LARRELLA

V° per autentica della sottoscrizione del Dr. N. C. LARRELLA, apposta in data odierna in mia presenza, Magistrato della cui identità sono certo per averne conoscenza personale.  
Lagonegro, li 6.12.2011

IL DIRIGENTE  
Dr. Giuseppe Ferraro



IL SINDACO  
Geom. CUPPARO Francesco

Francesco Cupparo



6

**TRIBUNALE DI LAGONEGRO**  
(Prov. di Potenza)

Tel. 097323947  
Fax 097323920  
c.a.p. 85042

c.f. 83000770764

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI  
SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL  
DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Tra  
il Tribunale di Lagonegro  
e

COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI

**Premesso**

che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace potrà applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità:

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione:

abilitato, mentre il legale rapp.te dell'Ente lo sottoscriverà innanzi ad un proprio p.u. a tanto abilitato, restituendo al Tribunale un esemplare.


**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI LAGONEGRO**  
**DR. MATTEO C. ZARRELLA**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dr. LUCA ROTONDI**



**ALLEGATO A**

4



**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGGIANELLO E IL TRIBUNALE DI  
LAGONEGRO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA  
UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO N. 274 E 2 DEL  
DM 26 MARZO 2001**

TRA

**IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO**

**E**

**IL COMUNE DI VIGGIANELLO**

**PREMESSO**

che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace potrà applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Matteo C. Zarrella Presidente f.f. del Tribunale di Lagonegro, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, dr. Luca Rotondi, Commissario Straordinario del Comune di Viggianello, si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART.1

L'ente consente che n° 4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita a favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni

#### ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 27 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### ART. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati,

#### ART. 4

Durante, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna, ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze. ove tali servizi siano già predisposti.

#### ART. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria, ed è a carico, dell'ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e, le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### ART. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà, comportare la risoluzione della stessa (da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a. termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

#### ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 1 a, decorrere dal 1° gennaio 2012. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia a Direzione Generale degli Affari Penali .

Il presente atto viene sottoscritto disgiuntamente dalle parti. In particolare il legale rapp.te del Tribunale lo sottoscrive innanzi al Dirigente del Tribunale , p.u. a ciò

8



**TRIBUNALE DI LAGONEGRO**  
(Prov. di Potenza)

Tel. 097323947  
Fax 097323920  
c.a.p. 85042

c.f. 83000770764

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI  
SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL  
DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Tra  
il Tribunale di Lagonegro  
e

COMUNE DI EPISCOPIA

**Premesso**

che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace potrà applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato:

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità:

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione:

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo:

tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Dott. ~~MATTEO C. LAZZOLA~~ Presidente f.f. del Tribunale di Lagonegro, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. \_\_\_\_\_, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita a favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: LAVORI DI GIARDINAGGIO - MANUTENZIONE STRADE - NETTEZZA URBANA.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: SIUDACO PRO TEMPORE - DR. BIAGIO COSTANZO

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

8

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria, ed è a carico dell'ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato. Salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2002. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali -.

Art.9

Il presente atto viene sottoscritto disgiuntamente dalle parti: in particolare il legale rapp.te del Tribunale lo sottoscrive innanzi al Dirigente del Tribunale, p.u. a ciò abilitato, mentre il legale rapp.te dell'Ente lo sottoscriverà innanzi ad un proprio p.u. a tanto abilitato, restituendo al Tribunale un esemplare .

*Luigi* 6/12/2011 IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dr. *M. C. PARILLA*

V° per autentica della sottoscrizione del  
Dr. *M. C. PARILLA*, apposta in data  
odierna in mia presenza, Magistrato della  
cui identità sono certo per averne conoscenza  
personale.  
Lagonegro, 11 - 6/12/2011

IL DIRIGENTE  
Dr. Giuseppe Ferraro

IL SINDACO  
*Riccardo Catano*

TRIBUNALE DI LAGONEGRO  
(Prov. di Potenza)

9

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI  
SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO  
MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Tra  
Il Tribunale di Lagonegro

E  
P.A.M.A. "Pubblica Assistenza Medio Agri"  
Viale Europa c/o Polifunzionale  
85037 SANT'ARCAANGELO (PZ)  
CODICE FISCALE 90002030766

Premesso

Che, a norma dell' art. 54 del D.LGS. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace potrà applicare, su richiesta dell' imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso: lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Che l' art .2. comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell' art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l' attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il ministero della Giustizia, o su delega di quest' ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni , gli enti o le organizzazioni indicati nell' art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Che l' ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell' art. 54 del citato decreto legislativo;

Tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Dott Antonio Cirillo, Presidente del Tribunale di Lagonegro, giusta la delega di cui in premessa e l' ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. CAVALLO CARLO FORTUNATO, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 04 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita a favore della collettività. L' ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: Attività di protezione civile, Trasporto ammalati con Ambulanza "previa formazione basilare".

*Scritto*

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell' articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L' ente che consente alla prestazione dell' attività non retribuita individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell' attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni Sig. LAGROTTA GIAMBATTISTA; LOCCI MICHELE GIOVANNI; MERLINO GIOVANNI. L' ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l' integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l' attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l' attività potrà svolgersi in modo da impedire l' esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all' ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria, ed è a carico dell' ente, l' assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell' art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l' esecuzione della pena, una relazione che documenti l' assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell' Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dal 1° MARZO 2010 e alla scadenza si intende rinnovata tacitamente, se nessuno delle due parti darà comunicazione di rescissione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa

nell' elenco degli enti convenzionati di cui all' articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione generale degli affari penali.

Art. 9

Il presente atto viene sottoscritto disgiuntamente dalle parti; in particolare il legale rapp.te del Tribunale lo sottoscrive innanzi al Dirigente del Tribunale, p.u. a ciò abilitato, mentre il legale rapp.te dell' Ente lo sottoscrive innanzi ad un proprio p.u. a tanto abilitato, restituendo al Tribunale un esemplare.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
DR. ANTONIO CIRILLO

*Cirillo*

V° per autentica della sottoscrizione del  
Dr. ANTONIO CIRILLO, apposta in data  
Odierna in mia presenza, Magistrato della  
Cui identità sono certo per averne conoscenza  
Personale.  
Lagonegro, li 18/2/2010

IL DIRIGENTE

*[Handwritten signature]*



IL PRESIDENTE  
(CARLO FORTUNATO CAVALLO)

*Carlo Fortunato Cavallo*

*Carlo Fortunato Cavallo*

*Conservatore Agrario*

*02.02.2010*

*[Handwritten signature]*

10

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI  
PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO  
28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E  
187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

### Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 Luglio 2001 ha delegato il Presidenti dei Tribunali alla stipula delle invenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dr. Matteo ZARRELLA Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ), giusta la delega di cui in premessa

E

L'Ente Fondazione Casa di Riposo Maria Consolatrice O.N.L.U.S., nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Signor Giovanni SCETTINO,

si conviene e si stipula

quanto segue:

#### Art. 1

ψ L'ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d.lgs. 285/1992, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 26 Marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni in favore dei seguenti soggetti:

- ✓ Collaborazioni varie ausiliarie (Giardinaggio, manutenzioni beni patrimoniali, carico e scarico merci, ecc.).
- CHIAPPETTA Antonio, nato a Maratea il 31.07.1960;
- MARTINO Giuseppe, nato a Maratea l'11.01.1967;
- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

#### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- CRESCI rag. Luciano – Segretario Amm.vo;
- GIOIA dott.ssa Mariangela – Coordinatrice.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente invenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal 25.10.2012 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.



16 OTT. 2012

PER LA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO  
Maria Consolatrice Q.N.L.U.S. - Maratea  
IL PRESIDENTE  
Sig. Giovanni SCETTINO

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
(Dott. Matteo ZARFELLA)





11

# Ministero della Giustizia

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI  
PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO  
28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E  
187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

## Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 185 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ  
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274 E 2 D.M. 26.3.2001.

stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato il Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

### TRA

Il **Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella persona del....Presidente del Tribunale di <sup>Lecce</sup>..., giusta la delega di cui in premessa

### E

L'ente **[REDACTED]**, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, signor **[REDACTED]**,

**si conviene e si stipula**

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ  
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274 E D.M. 26.3.2001.

quanto segue :

Art. 1

L'ente consente che n. 4 (QUATTRO) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d.lgs. 285/1992, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività; in particolare uno di essi, o l'unico nel caso di un solo condannato ammesso ai l.p.u., presterà la predetta attività presso la sede del Tribunale di Lagonegro sita in via Napoli del Comune di Lagonegro, mentre gli altri, ove siano ammessi più condannati, presso la sede del Comune medesimo.

L'ente specifica che presso il Tribunale di Lagonegro l'attività non retribuita a favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni :

CATALOGAZIONE DI TUTTI GLI ATTI IN FORMATO CARTACEO CHE A NORMA DEL R.D.L. 10 AGOSTO 1928, N. 20354, POTRANNO ESSERE VERSATI ALL'ARCHIVIO DI STATO DI POTENZA PER LA CONSULTAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' PER FINALITA' STORICHE.

La prestazione lavorativa sarà coordinata dai Funzionari Giudiziari in servizio nel Tribunale di Lagonegro, che daranno anche le relative istruzioni, e i tempi della prestazione lavorativa saranno quelli determinati dal giudice penale.

Presso il Comune di LAURIA, nel caso di più soggetti ammessi a lavori di pubblica utilità, l'attività non retribuita a favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni :

in via proibitoria nel campo della sicurezza e delle circoscrizioni  
statali

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nel quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente, per quanto concerne la prestazione dell'attività non retribuita presso di sé individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni :

COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

OPERATORI SOCIOLI DEL COMUNE

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati.

Il Tribunale comunicherà all'Ente l'inizio e la cessazione della prestazione lavorativa non retribuita al fine di consentire all'Ente medesimo di provvedere obbligatoriamente all'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi secondo quanto espressamente previsto dal successivo art. 5, comma 2.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ  
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L. VO 28.8.2000, N. 274 E 2 D.M. 26.3.2001

#### **Art. 4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### **Art. 5**

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 6**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### **Art. 7**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini

di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

**Art. 8**


La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal 0 - APR 2013 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

26 MAR. 2013


PER L'ENTE  
IL SINDACO

Arch. *Giustino G. Mirdieri*



PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
*Dr. Matteo Claudio Zurzella*





12

# Ministero della Giustizia

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E 187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

## Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 85 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ  
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274 E 2 D.M. 26.3.2001.

stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

12

2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato il Presidenti dei Tribunali alla stipula delle nvenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 arzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto gislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica ilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto gislativo;

### TRA

Il **Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella rsona del....Presidente del Tribunale di <sup>LA CONEGRU</sup>..., giusta la delega di cui in emessa

### E


L'ente [REDACTED], nella persona del legale rappresentante o-tempore, signor [REDACTED] STEFA No

**si conviene e si stipula**

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ  
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274 E 2 D.M. 26.3.2001.

quanto segue:

### Art. 1

L'ente consente che n.  condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d.lgs. 285/1992, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 26 Marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni in favore dei seguenti soggetti:




### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.


### Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:



L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ  
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L. VO 28.8.2000, N. 274 E 2 D.M. 26.3.2001.



#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una indennità, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché l'obbligo di risarcimento a riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, al termine dell'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'adempimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite nella presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini



ge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al  
zionamento dell'ente.

**Art. 8**

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere  
dal 1-9-2012 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino  
alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una  
delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla  
cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti  
convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in  
premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli  
affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

PER L'ENTE


IL SINDACO

Dott. Saverio C. De Stefano



PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dr. Marco Antonio Carrozza



Saverio C. De Stefano

1-8-2012





13

# Ministero della Giustizia

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI  
PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO  
28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E  
187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

## Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ  
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274 E 2 D.M. 26.3.2001.



13

stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato il Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

### TRA

**Il Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella persona del....Presidente del Tribunale di ..., giusta la delega di cui in remessa

Comune di San <sup>E</sup>Costantino Albanese  
L'ente [REDACTED], nella persona del legale rappresentante pro-tempore, signor [REDACTED], AVV. Rosmarino Buncchiò

**si conviene e si stipula**

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ  
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274 E 2 D.M. 26.3.2001.



13

quanto segue :

Art. 1

L'ente consente che n. 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d.lgs. 285/1992, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività; in particolare uno di essi, o l'unico nel caso di un solo condannato ammesso ai l.p.u., presterà la predetta attività presso la sede del Tribunale di Lagonegro sita in via Napoli del Comune di Lagonegro, mentre gli altri, ove siano ammessi più condannati, presso la sede del Comune medesimo.

L'ente specifica che presso il Tribunale di Lagonegro l'attività non retribuita a favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni :

CATALOGAZIONE DI TUTTI GLI ATTI IN FORMATO CARTACEO CHE A NORMA DEL R.D.L. 10 AGOSTO 1928, N. 20354, POTRANNO ESSERE VERSATI ALL'ARCHIVIO DI STATO DI POTENZA PER LA CONSULTAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' PER FINALITA' STORICHE.

La prestazione lavorativa sarà coordinata dai Funzionari Giudiziari in servizio nel Tribunale di Lagonegro, che daranno anche le relative istruzioni, e i tempi della prestazione lavorativa saranno quelli determinati dal giudice penale.

Presso il Comune di San Costantino Albanese, nel caso di più soggetti ammessi a lavori di pubblica utilità, l'attività non retribuita a favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni :

Verifica Verde Pubblico - Pubblici Strade Comunali

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nel quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente, per quanto concerne la prestazione dell'attività non retribuita presso di sé individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni :

Responsabile Polizia Municipale -  
Sig. Brunclisi Salvatore

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati.

Il Tribunale comunicherà all'Ente l'inizio e la cessazione della prestazione lavorativa non retribuita al fine di consentire all'Ente medesimo di provvedere obbligatoriamente all'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi secondo quanto espressamente previsto dal successivo art. 5, comma 2.



(13)

**Art. 4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

**Art. 5**

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

**Art. 6**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, al termine dell'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

**Art. 7**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini

di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

13

**Art. 8**

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalle date di <sup>2002/2003</sup> e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

23 NOV 2003  
PER L'ENTE  
V. M. G. O.  
Roberto Penicchio

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
D. M. G. O.  
Zurlo



# COMUNE DI CHIAROMONTE

Provincia di Potenza

VIA G. DI GIURA N° 4 - 85032 CHIAROMONTE (PZ)

UFFICIO DEL SINDACO

14

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Tra  
**Il Tribunale di Lagonegro**  
e il  
**Comune di CHIAROMONTE -PZ-**

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace potrà applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato:

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità:

che l'art. 33 della legge 29.07.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e comma 8 dell'art. 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

che il Ministero della Giustizia, con provvedimento in data 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6 del D.Lgs. 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

### TRA

tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Dott. MARINO C.  
ZARROLLA, Presidente del Tribunale di Lagonegro giusta la delega di cui in premessa

### E

Il Comune di Chiaromonte, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, On. Antonio Vozzi, si conviene

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1

L'ente consente che n. 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita a favore della collettività. In particolare uno di essi, o l'unico nel caso di un solo condannato ammesso ai l.p.u., presterà la predetta attività presso la sede del Tribunale di Lagonegro sita in Via Napoli del Comune di Lagonegro, mentre gli altri, ove siano ammessi più condannati, presso la sede del Comune medesimo.

L'ente specifica che presso il Tribunale di Lagonegro l'attività non retribuita a favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001 ha ad oggetto le seguenti prestazioni: **Catalogazione di tutti gli atti in formato cartaceo che a norma del D.D.L. 10 agosto 1928, n. 20354, potranno essere versati all'archivio di Stato di Potenza, per la consultazione da parte della collettività per finalità storiche.**

La prestazione lavorativa sarà coordinata dai Funzionari Giudiziari in servizio nel Tribunale di Lagonegro, che daranno anche le relative istruzioni, e i tempi della prestazione lavorativa saranno quelli determinati dal giudice penale.

Presso il Comune di Chiaromonte, nel caso di più soggetti ammessi a lavori di pubblica utilità, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: manutenzione del patrimonio, cura delle aree verdi.


#### Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### Art. 3

L'ente, per quanto concerne la prestazione dell'attività non retribuita presso di sé, individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Ing. Giovanni Pangaro Responsabile Area Tecnica.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.



Il Tribunale comunicherà all'Ente l'inizio e la cessazione della prestazione lavorativa non retribuita al fine di consentire all'Ente medesimo di provvedere obbligatoriamente all'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché a riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto espressamente previsto dal successivo art. 5, comma 2.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.  
E' obbligatoria, ed è a carico dell'ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite della presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

#### Art. 8


La presente convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli Affari Penali.

Chiaromonte, li 2 \_\_\_\_\_


Per il Comune di Chiaromonte

Il Sindaco

On. Antonio VOZZI



Per il Ministero della Giustizia  
Il Presidente del Tribunale





15

# Ministero della Giustizia

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E 187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

## Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ  
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274 E 2 D.M. 26.3.2001.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

15

stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

- 2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato il Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

**TRA**

Il **Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella persona del...Presidente del Tribunale di ..., giusta la delega di cui in temessa

**E**

PROFESSIONE CIVILE "GRUPPO LAVORO"

L'ente [redacted] nella persona del legale rappresentante pro-tempore, signor [redacted], NATO A SARCOM (PZ) IL

19/06/1963 SA IVI RESIDENTE (W VIA GIULIO CUNTO' N.5

C.F. LBN LBN 634191426 P si conviene e si stipula

scritto  
Kelen

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274 E 2 D.M. 26.3.2001.



#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

13

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una contribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, al termine dell'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'adempimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite nella presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini

di. n. 1000/10

3

15

di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

**Art. 8**


La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal 25/06/2013 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

PER L'ENTE

*[Handwritten signature]*

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

16

# Ministero della Giustizia

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI

PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ART.54 D.L.VO

28.8.2000, N.274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO.9 BIS E

187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

## Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

*Agostino Celli*

10

2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli art. 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministero della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti del Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del Decreto Legislativo

**TRA**

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Matteo Claudio ZARRELLA Presidente del Tribunale di Lagonegro, giusta la delega di cui in premessa

**E**

La Misericordia di Francavilla sul Sinni in persona del legale rappresentante P.T.

**SIG. AGOSTINO GALLICCHIO,**

**si conviene e si stipula**

**Art. 1**

L'ente consente che il condannato ammesso alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 D.lgs 285/1992, presti la sua attività non retribuita in favore della collettività presso la sede della Misericordia in Fraancavilla in Sinni (PZ) alla via Luigi Ciminelli,62.

*Agostino Gallicchio*

3  
16

L'ente specifica che presso la propria struttura ,l'attività non retribuita a favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

**1)Accompagnatore persone anziane; 2)Aiutante barelliere; 3)Consegna farmaci a domicilio; 4)Accompagnatore persone sottoposte a dialisi.**

La prestazione lavorativa sarà coordinata dal Responsabile della Misericordia Sig. Gallicchio Agostino, che darà anche le relative istruzioni, e i tempi della prestazione lavorativa saranno quelli determinati dal Giudice penale.

---

---

#### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nel quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### Art. 3

L'ente, per quanto concerne la prestazione dell'attività non retribuita presso di se individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa nei condannati e di impartire le relative istruzioni:

---

---

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati.

Il Tribunale comunicherà all'Ente l'inizio e la cessazione della prestazione lavorativa non retribuita al fine di consentire all'Ente medesimo di provvedere obbligatoriamente all'assicurazione dei condannati, contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi secondo quanto espressamente previsto dal successivo art. 5, comma 2.

*Agostino Gallicchio*

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

**Art. 5**

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civili verso terzi.

**Art. 6**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

**Art. 7**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

**Art. 8**

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal e sarà rinnovata tacitamente, di un anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

*Asphor Rite d'ad*

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli Affari Penali.

MISERICORDIA di FRANCAVILLA IN SINNI

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Agostino Gallicchio

*Agostino Gallicchio*



*[Handwritten signature]*



17

# Ministero della Giustizia

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI  
PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO  
28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E  
187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

## Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ  
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274 E 2 D.M. 26.3.2001.

- stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli art. 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministero della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del Decreto Legislativo;

#### TRA

**Il Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella persona del dott. **Matteo Claudio ZARRELLA** Presidente del Tribunale di Lagonegro, giusta la delega di cui in premessa

#### E

L'Ente **Comune di Latronico** nella persona del legale rappresentante Sindaco pro-tempore, signor **Fausto Alberto DE MARIA**,

**si conviene e si stipula**

Quanto segue:

### Art. 1

L'Ente consente che n. 1 (uno) condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 D.lg. 285/1992, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività; in particolare uno di essi, o l'unico nel caso di un solo condannato ammesso ai l.p.u., presterà la predetta attività presso la sede del Tribunale di Lagonegro sita in via Napoli del Comune di Lagonegro, mentre gli altri, ove siano ammessi più condannati, presso la sede del Comune medesimo.

L'ente specifica che presso il Tribunale di Lagonegro l'attività non retribuita a favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

CATALOGAZIONE DI TUTTI GLI ATTI IN FORMATO CARTACEO CHE A NORMA DEL R.D.L. 10 AGOSTO 1928, N. 20354, POTRANNO ESSERE VERSATI ALL'ARCHIVIO DI STATO DI POTENZA PER LA CONSULTAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' PER FINALITA' STORICHE.

La prestazione lavorativa sarà coordinata dai Funzionari Giudiziari in servizio nel Tribunale di Lagonegro, che daranno anche le relative istruzioni, e i tempi della prestazione lavorativa saranno quelli determinati dal giudice penale.

Presso il Comune di \_\_\_\_\_, nel caso di più soggetti ammessi a lavori di pubblica utilità, l'attività non retribuita a favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

---

### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nel quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

### Art.3

L'ente, per quanto concerne la prestazione dell'attività non retribuita presso di se individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa nei condannati e di impartire le relative istruzioni:

---

L'ente s'impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati.

Il Tribunale comunicherà all'Ente l'inizio e la cessazione della prestazione lavorativa non retribuita al fine di consentire all'Ente medesimo di provvedere obbligatoriamente all'assicurazione dei condannati, contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi secondo quanto espressamente previsto dal successivo art. 5, comma 2.

(14)

#### **Art. 4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente s'impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### **Art. 5**

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alle responsabilità civili verso terzi.

#### **Art. 6**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### **Art. 7**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

(H)


**Art. 8**

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal **1 Settembre 2013** e sarà rinnovata tacitamente, di un anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

PER L'ENTE  
IL SINDACO  
**Fausto Alberto De Maria**

F. A. D. M.



PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



# Ministero della Giustizia

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI  
PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ART.54 D.L.VO

28.8.2000, N.274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO.9 BIS E  
187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

## Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

- 2  
18
2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli art. 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministero della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del Decreto Legislativo

#### TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Matteo Claudio ZARRELLA Presidente del Tribunale di Lagonegro, giusta la delega di cui in premessa

#### E

La Misericordia di Francavilla sul Sinni in persona del legale rappresentante P.T.

SIG. AGOSTINO GALLICCHIO,

si conviene e si stipula

#### Art. 1

L'ente consente che il condannato ammesso alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 D.lgs 285/1992, presti la sua attività non retribuita in favore della collettività presso la sede della Misericordia in Francavilla in Sinni (PZ) alla via Luigi Ciminelli,62.

28

L'ente specifica che presso la propria struttura ,l'attività non retribuita a favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1)Accompagnatore persone anziane; 2)Aiutante barelliere; 3)Consegna farmaci a domicilio; 4)Accompagnatore persone sottoposte a dialisi.

La prestazione lavorativa sarà coordinata dal Responsabile della Misericordia Sig. Gallicchio Agostino, che darà anche le relative istruzioni, e i tempi della prestazione lavorativa saranno quelli determinati dal Giudice penale.

---

---

#### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nel quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### Art. 3

L'ente, per quanto concerne la prestazione dell'attività non retribuita presso di se individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa nei condannati e di impartire le relative istruzioni:

---

---

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati.

Il Tribunale comunicherà all'Ente l'inizio e la cessazione della prestazione lavorativa non retribuita al fine di consentire all'Ente medesimo di provvedere obbligatoriamente all'assicurazione dei condannati, contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi secondo quanto espressamente previsto dal successivo art. 5, comma 2.

#### Art. 4

22  
Agostino Gallicchio

*(Handwritten mark)*

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

**Art. 5**

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civili verso terzi.

**Art. 6**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

**Art. 7**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

**Art. 8**

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal e sarà rinnovata automaticamente, di un anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

*Q*

*Agostino Bertone*



Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli Affari Penali.

MISERICORDIA di FRANCAVILLA IN SINNI

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Agostino Gallicchio  
*Agostino Gallicchio*



*[Handwritten signature]*



19

# Ministero della Giustizia

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E 187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

## Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ  
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274 E 2 D.M. 26.3.2001.

stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato il Presidente dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il **Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella persona del...Presidente del Tribunale di ..., giusta la delega di cui in remessa

<sup>E</sup>  
PROTEZIONE CIVILE DEL POLLINO

L'ente [REDACTED], nella persona del legale rappresentante pro-tempore, signor [REDACTED]

PIETRO CAVALIERE

si conviene e si stipula


CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ  
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L. NO 28.8.2000, N. 274 E 2 D.M. 26.3.2001.

1/1/2001

quanto segue:

**Art. 1**

DA / C.F. /

L'ente consente che n.  condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d.lgs. 285/1992, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 26 Marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni in favore dei seguenti soggetti:

ENTI COLLEGATI AL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE - ASSISTENZA A

FAVORE DEI SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ (TRASPORTO PERSONE E MATERIALI ETC.)

**Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

**Art. 3**

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

CILO 140 - ANTONIO DE CRISTOFARO

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.


#### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini

19



di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

*19*

**Art. 8.**

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal \_\_\_\_\_ e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

PER L'ENTE

*[Handwritten signature]*

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



*Cesare, 24/07/2014*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*